

CITTÀ di MONCALIERI

Ordinanza n° 28 del 04/05/2018

OGGETTO: *divieto di stazionamento per bivacco, campeggio, accampamento, attendamento, anche ed in particolar modo per il tramite di automezzi, su parte del territorio comunale di Moncalieri.*

IL SINDACO

premesse che

- Nelle aree identificabili dalle vie Papa Giovanni XXIII, via Leopardi, via Moncenisio, Via Bellini, Via Rossini, corso Fratelli Rosselli sono stati segnalati e verificati episodi di stazionamento prolungato, specialmente a bordo di veicoli, di gruppi di persone intente ad usare il suolo pubblico come dimora abituale;
- I numerosi interventi della Polizia Locale hanno portato ad accertare che, nelle zone indicate al punto precedente, si sono verificate le seguenti situazioni:
 - Violazioni di cui al Codice della Strada ravvisate a carico di autocaravan utilizzati da dimoranti;
 - Presenza di escrementi umani all'interno del Giardino Battistini;
 - Utilizzo improprio della fontana pubblica presente lato parco (spesso adibita agli utilizzi propri di un bagno pubblico);
 - Presenza di indumenti stesi ad asciugare su area pubblica;
 - Presenza di rifiuti non conferiti come da norma;
- Sono pervenuti, da parte di cittadini, numerosi esposti atti a significare le problematiche più sopra evidenziate;

ritenuto indispensabile

sulla base di quanto esposto precedentemente, anche in considerazione della imminente stagione estiva, e del relativo rialzo delle temperature, prevenire situazioni che potrebbero portare gravi ripercussioni in ordine alla igiene pubblica ed alla illecita occupazione degli spazi pubblici;

visti

- Il d.lgs. 267/00;
- La l.689/81;
- Il D.M. 05/08/2008;
- La l. 241/90;

- La l. 1034/71;
- Il D.P.R. 1199/71;
- La preventiva comunicazione della presente al Prefetto di Torino ex art. 54/4 d.lgs. 267/00;

ORDINA

- Il divieto di stazionamento per bivacco, campeggio, accampamento, attendamento, anche ed in particolar modo per il tramite di automezzi, nelle vie Papa Giovanni XXIII, via Leopardi, via Moncenisio, Via Bellini, Via Rossini, corso Fratelli Rosselli ed aree immediatamente prospicienti;
- Il divieto di occupazione del suolo pubblico mediante qualsivoglia struttura, anche accessoria e/o correlata, riferita ai fini di cui al punto precedente.

La violazione del precetto di cui sopra comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinque a euro cinquecento (p.m.r. ammesso pari ad euro cinquanta) e della sanzione accessoria dello sgombero dei luoghi entro un'ora.


All'atto della contestazione della violazione la forza di polizia operante diffiderà, formalmente, per iscritto, i trasgressori dal permanere in sito, intimando agli stessi di abbandonare l'area, perentoriamente entro un'ora dalla contestazione dell'infrazione.

Decorso detto periodo, qualora il trasgressore non ottemperi alla diffida, troveranno applicazione le norme penali previste dall'art. 650 c.p., ivi compreso il sequestro probatorio delle cose oggetto di illecito penale, ai sensi dell'art. 354 c.p.p.

AVVISA CHE

- la presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito istituzionale del Comune;
- il responsabile del procedimento è il Dirigente - Comandante della Polizia Locale Dott. Davide Orlandi; l'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è Corpo di Polizia Locale, ufficio servizi segreteria, piazza Vittorio Emanuele II, previo appuntamento allo 011/6401284.
- avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Piemonte o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

PI/DO



IL SINDACO
Paolo Montagna

